



**CAMERA DI COMMERCIO  
IRPINIA SANNIO**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: RIAMMISSIONE IN ESITO A SENTENZA DI UNIMPRESA INTERPROVINCIALE DI BENEVENTO E AVELLINO ALLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA PER IL SETTORE “INDUSTRIA”-**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

visto il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto ed è stato nominato il Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio, con la specifica avvertenza di dare avvio alle procedure per il rinnovo del consiglio camerale, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, pena la decadenza dall'incarico;

vista la determinazione commissariale n.44 del 26.6.2023 con la quale è stato approvato lo Statuto della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio, recante in allegato B (art. 13, comma 3) il prospetto per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale sottoscritto in data 22.06.2023;

vista la determinazione commissariale adottata in data 28 luglio 2023 relativa alla pubblicazione dell'Avviso di avvio della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156 – dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale della Campania - ed alla nomina del Dott. Luca Perozzi - allora Segretario Generale - quale Responsabile del relativo procedimento;

vista la determinazione commissariale n. 107 del 21.11.2023 con la quale lo scrivente, attuale Segretario Generale, è stato nominato Responsabile della procedura per la designazione e nomina dei componenti del Consiglio di cui al D.M. 4.8.2011 n.156, indetta con provvedimento n.57 del 28 luglio 2023, in sostituzione del Dott. Perozzi;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui, tra l'altro, al D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219 ;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 recante il “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

tenuto presente che lo scrivente, nel corso dell'istruttoria di competenza, ha quantificato l'ammontare della quota associativa ai fini della effettività della adesione ovvero della non simbolicità della stessa



alla luce delle indicazioni rinvenute nella sentenza del 31-07-2015 n. 10567 del TAR Lazio Roma Sez. III ter - talchè è stato stabilito di considerare simboliche le quote sproporzionate rispetto al valore medio riscosso dalle altre associazioni del medesimo settore intendendo per tali gli importi di quota associativa dell'impresa di valore inferiore al 70% del valore medio ponderato - e che in esito a detta verifica ha adottato n. 9 provvedimenti di esclusione di altrettante Associazioni, relativamente ai settori "Industria", "Servizi alle Imprese" e "Trasporti e Spedizioni" ;

visto il provvedimento n. **113 del 24/3/2025** con il quale, a causa della cd. "simbolicità" della quota associativa, UNIMPRESA INTERPROVINCIALE DI BENEVENTO E AVELLINO è stata esclusa dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale per il settore "INDUSTRIA" e considerato che detta Associazione avverso il provvedimento di esclusione ha proposto ricorso al TAR Campania, Sezione di Salerno - ottenendo prima la sospensiva con ordinanza n. **230/2025** resa in data 10.6.2025 e successivamente decisione favorevole con sentenza n.42/2026;

tenuto presente che, terminate le attività per la parte di procedura di competenza del RUP, a giugno 2025 sono stati trasmessi al Presidente della Giunta regionale della Campania gli atti, i dati, i documenti previsti, i quali già prevedevano la partecipazione della stessa Associazione al settore "Industria", alla luce della ordinanza n. **230/2025** resa in data 10/6/2025;

vista la nota prot.n.4102 del 26 febbraio 2026 di trasmissione al Presidente della Giunta regionale della Campania della sentenza n.42/ 2026 del Tar Campania, Sezione di Salerno di accoglimento del ricorso presentato da Unimpresa Interprovinciale di Benevento e Avellino partecipante alla procedura di rinnovo avverso l'esclusione dalla partecipazione all'assegnazione dei seggi per il settore "Industria" a causa della cd. "simbolicità" della quota associativa, **non senza evidenziare** che i dati trasmessi dallo scrivente già prevedevano la partecipazione della stessa Associazione al settore "Industria", alla luce della ordinanza n. **230/2025** resa in data 10/6/2025;

ritenuto, ai fini di trasparenza della procedura, di dare atto in apposito provvedimento della riammissione dell'Associazione UNIMPRESA INTERPROVINCIALE DI BENEVENTO E AVELLINO alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - **Settore "INDUSTRIA,**

#### **DETERMINA**

1. di dare atto che, giusta sentenza n.42 di cui in premessa, l'Associazione **UNIMPRESA INTERPROVINCIALE DI BENEVENTO E AVELLINO** è stata riammessa alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio - Settore "**INDUSTRIA**";
2. di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale sul sito internet della Camera di Commercio Irpinia Sannio ([www.irpiniasannio.camcom.gov.it](http://www.irpiniasannio.camcom.gov.it)) nell'apposita sezione denominata "Procedura di rinnovo del Consiglio della C.C.I.A.A. Irpinia Sannio".

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dott. Raffaele De Sio)**

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*